



AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI DI TERZO SETTORE PER L'UTILIZZAZIONE NON ONEROSA DI SPAZI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SIBARI PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TEMPORANEE AI SENSI DELL'ART. 70 DEL DECRETO LEGISLATIVO 117/2017

PREMESSO CHE:

- Il Parco Archeologico di Sibari intende concedere a titolo non oneroso per l'anno 2023 presso i siti alla stessa assegnati, spazi a favore di Enti del Terzo Settore operanti in ambito culturale per la realizzazione di iniziative culturali;
- con determina n. 39 del 20/06/2023 è stata approvata la pubblicazione del presente avviso;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 118 della Costituzione che dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale e, in particolare, il comma 4 recita che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
- il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) riconosce il valore e la funzione sociale degli organismi del terzo settore quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone l'apporto originale per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con le pubbliche amministrazioni;
- l'art. 70 del Codice del Terzo Settore prevede al comma 1 che lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e uguaglianza e al comma 2 che gli enti del Terzo settore, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti e bevande, previa segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, in deroga al possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio) definisce i luoghi della cultura e delinea le modalità della fruizione e della valorizzazione, e in particolare: con l'art. 101 "Istituti e Luoghi della Cultura" individua musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali quali istituti e luoghi della cultura destinati alla pubblica fruizione e godimento; con l'art. 102 "Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica", sottolinea l'obbligo per lo Stato di garantire la pubblica fruizione degli istituti e luoghi individuati nell'art. 101; con l'art. 112 "Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica" prevede la possibilità per il Ministero di stipulare apposite convenzioni con le associazioni culturali e di volontariato che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali;

SI RENDE NOTO

che il Parco Archeologico di Sibari (d'ora in poi Parco o Amministrazione) intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di Enti di Terzo Settore (d'ora in poi ETS), ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs 117/2017 comma 1 e 2, interessate all'utilizzazione non onerosa di spazi per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative temporanee nell'ambito dell'anno 2023 conformemente alle attività di interesse generale perseguite da detti Enti ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 117/2017 lett. d, e, f, k, e i, ossia "educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; "interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al

miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali", "interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i."; "organizzazione e gestione delle attività culturale artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura" e "organizzazione e gestione delle attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso";

1. Requisiti

Il Parco, intende concedere gli spazi ad uno o più Enti del Terzo Settore, aventi i seguenti requisiti:

- che siano qualificabili come Enti del Terzo Settore (d'ora in poi ETS), ai sensi del D. Lgs n.117/2017;
- che abbiamo tra le finalità statutarie siano espressamente previste la realizzazione di una o più attività di cui alle lettere d, e, f, k, e i dell'art. 5 del D. lgs 117/2017;
- che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 80 D. Lgs n. 50/2016 e ss. mm. ii;
- che non siano in situazione che, ai sensi della normativa vigente, inibiscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
- che svolgano iniziative di valorizzazione del territorio;
- che siano senza scopo di lucro;

2. Condizioni d'uso degli spazi concessi

L' Amministrazione concederà l'uso degli spazi nello stato di fatto in cui sono al momento della concessione, e dovranno essere restituiti al termine dell'evento e delle relative attività di disallestimento nello stesso stato di conservazione, decoro e pulizia.

L'ETS nel corso della concessione:

- I. deve attenersi al pieno rispetto delle prescrizioni tecniche formulate in fase di istruttoria e alle eventuali ulteriori prescrizioni che si rendessero necessarie in corso d'opera per garantire il decoro e la tutela del patrimonio;
- II. ha l'obbligo di seguire il cronoprogramma e quanto definito nell'atto di concessione e di svolgere le attività in presenza del personale in conto terzi;
- III. si assume ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a cose o persone nello svolgimento delle attività da esso stesso svolte e risponderà di ogni danno che avesse a verificarsi a persone e cose, lasciando sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
- IV. prende in consegna temporanea gli spazi concessi e quanto in esso contenuto, divenendone responsabile ed è pertanto tenuto a servirsi dei beni osservando la diligenza e nel rispetto del decoro degli ambienti;
- V. non può modificare in alcun modo il piano organizzativo dell'iniziativa senza preventiva valutazione dell'Amministrazione e conseguente autorizzazione della Direzione;
- VI. deve allestire a proprie spese gli spazi attraverso strutture mobili, previa approvazione da parte dell'amministrazione, e assumersi ogni onere per l'eventuale adeguamento dello spazio agli usi che intende farne e per la realizzazione degli eventi culturali;
- VII. non può subconcedere in tutto o in parte i locali, cedere l'atto di concessione o adibire gli spazi in uso diverso rispetto a quello pattuito.

Gli enti del Terzo settore, potranno in occasione degli eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti e bevande, previa segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, in deroga al possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

I volontari eventualmente impiegati nello svolgimento delle attività dovranno essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 D. Lgs 117/2017.

Il rilascio della concessione, in ogni caso, è sempre condizionata alla disponibilità degli spazi richiesti. L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di indicare spazi diversi e alternativi a quelli oggetto della richiesta, qualora quelli richiesti non siano disponibili ovvero non siano considerati adatti alla tipologia dell'evento per il quale viene presentata richiesta.

Ricevuta la comunicazione di accoglimento dell'istanza, il richiedente potrà eseguire un sopralluogo tecnico e dovrà inviare la documentazione necessaria al rilascio dall'atto di concessione sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione.

L'Amministrazione potrà richiedere in funzione delle specifiche caratteristiche dell'evento ulteriori dettagli tecnici e documentazione.

La concessione è, comunque, subordinata a eventuali altre autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza, sanità, vigilanza, permessi Siae etc.

3. Modalità e termini di presentazione della domanda

I soggetti interessati dovranno presentare la seguente documentazione:

- domanda per l'utilizzazione degli spazi, da predisporre in conformità al modello allegato al presente avviso (allegato n. 1) e sottoscrizione del legale rappresentante, indicando la superficie in mq sufficiente per l'esercizio dell'attività e il progetto specifico o programma di attività con indicazione dettagliata delle attività di pubblico interesse o di pubblica utilità da svolgersi all'interno degli spazi del Parco, anche ai fini della valorizzazione del patrimonio culturale e del territorio;
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ETS;
- fotocopia di documento di identità del legale rappresentante.

La domanda e la documentazione richiesta dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 05/07/2023 con una delle seguenti modalità:

- tramite PEC: all'indirizzo: pa-sibari@pec.cultura.gov.it .indicando nell'oggetto "AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI DI TERZO SETTORE PER L'UTILIZZAZIONE NON ONEROSA DI SPAZI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SIBARI PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TEMPORANEE AI SENSI DELL'ART. 70 DEL DECRETO LEGISLATIVO 117/2017".

La domanda e i documenti richiesti dovranno essere trasmessi come allegati al messaggio di posta elettronica.

Non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità diverse da quella sopra indicata o pervenute o presentate oltre il termine perentorio di scadenza.

4. Avvertenze

La presente non è una procedura concorsuale e non è previsto un confronto concorrenziale tra partecipanti, ma è una procedura finalizzata a garantire la più ampia trasparenza e partecipazione alla vita pubblica, in modo non vincolante per l'Amministrazione; la manifestazione di interesse ha, infatti, l'unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere interpellati per l'eventuale concessione e il Parco si riserva di valutare a proprio insindacabile giudizio la corrispondenza della proposta con le finalità da perseguire.

Pertanto, il presente Avviso e la ricezione di manifestazione di interesse non comportano per l'Amministrazione alcun obbligo nei confronti degli enti interessati, né per questi ultimi, alcun diritto,

ragione, pretesa e/o aspettativa a qualsivoglia prestazione e/o impegno da parte dell'Amministrazione, la quale si riserva la potestà di sospendere, modificare, revocare o annullare in tutto o in parte il procedimento, senza che i predetti soggetti abbiano per ciò nulla a pretendere.

Per eventi e/o iniziative che comporteranno l'impiego di personale del Ministero gli ETS dovranno corrispondere gli importi comunicati dall'Amministrazione per lo svolgimento delle prestazioni finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti.

5. Criteri di valutazione

Ciascuna domanda sarà valutata tenendo conto:

- delle finalità perseguite che dovranno essere compatibili con la destinazione culturale dei beni oggetto di concessione;
- del grado di utilità sociale dell'attività da svolgersi;
- del livello di fattibilità e del livello di radicamento territoriale, nonché della coerenza delle attività proposte con le finalità istituzionali del Parco, in un'ottica di valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale e del territorio;
- della diversificazione dell'offerta culturale.

6. Trattamento dei dati

Nel rispetto della normativa in materia di riservatezza (GDPR Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, per quanto applicabile) si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza. I dati dichiarati saranno trattati dagli uffici competenti esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente avviso e all'eventuale stipula ed esecuzione della convenzione.

7. Pubblicazione

Il presente Avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito del Parco archeologico di Sibari: <http://parcosibari/>, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il presente Avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza e potrà essere revocato qualora l'Amministrazione ne ravvisi la necessità.

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Camilla Brivio.

Per ulteriori informazioni ed eventuali richieste di chiarimenti è possibile inviare una email al seguente indirizzo: pa-sibari@cultura.gov.it

Allegati:

All. A: modello istanza di partecipazione e dichiarazione;

IL DIRETTORE
Dott. Filippo Demma

